

La residenza: sanzioni per i cittadini con posizioni anagrafiche irregolari

Il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 hanno introdotto **nuove disposizioni in materia di sanzioni per i cittadini**.

Tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere di essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, compresi i comunitari e gli stranieri regolarmente soggiornanti.

Per gli italiani che si trovano all'estero l'iscrizione all'A.I.R.E. (anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero) è ugualmente un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari, nonché per l'esercizio di importanti diritti (quali, ad es., l'esercizio del diritto di voto all'estero). Sono tenuti a iscriversi all'AIRE sia i cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a 12 mesi sia coloro che già vi risiedono.

Allo stesso modo, chi rimpatria in Italia deve comunicarlo quanto prima al comune dove intende stabilire la propria dimora abituale.

Per essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente è necessario presentare una dichiarazione di residenza all'Ufficio Anagrafe del Comune **entro 20 giorni** da quando si è verificato il trasferimento di abitazione.

Deve essere dichiarato (obblighi anagrafici):

- il trasferimento di residenza da altro comune;
- il cambiamento di abitazione nello stesso comune;
- il trasferimento in una struttura di accoglienza (esempi: RSA residenza sanitaria assistenziale, RP o comunità);
- il trasferimento di residenza dall'estero in Italia;
- il trasferimento della residenza all'estero dall'Italia (richiesta di iscrizione nell'anagrafe dei cittadini italiani all'estero AIRE).

CHI NON DICHIARA LA RESIDENZA È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Il cittadino deve provvedere in autonomia a dichiarare la residenza.

È possibile che il cittadino non sappia di doverlo fare tempestivamente per cui, se l'Ufficio Anagrafe accerta che la residenza di una persona non coincide con l'effettiva abitazione, invita il cittadino a rendere l'esatta dichiarazione di residenza.

Se, nonostante l'invito trasmesso il cittadino non ottempera all'obbligo anagrafico, l'ufficio anagrafe accerta la violazione e trasmette la sanzione che deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica.

Nel caso in cui il cittadino risieda in strutture (RSA o comunità), la richiesta di cambio di residenza dovrà essere comunicata dal responsabile della struttura di convivenza (capo convivenza) al Comune. Se l'ufficio anagrafe accerta che l'ospite in una RSA o comunità non è stato iscritto invita il capo convivenza a provvedervi in autonomia. Se il capo convivenza non presenta la dichiarazione, nonostante il sollecito, l'Ufficio Anagrafe procede d'ufficio e, in caso di accertata violazione all'obbligo di rendere la dichiarazione di residenza, entrambi (capo convivenza e cittadino che sia capace di intendere e volere e non impossibilitato a rendere la dichiarazione) dovranno pagare le sanzioni amministrative imputate.

La legge n. 213 in vigore dal 01.01.2024 ha mutato la previsione sanzionatoria per i cittadini prevedendo, salvo che il fatto commesso costituisca reato:

- una **sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 500 euro** quando non si comunica:
 - a) trasferimento di residenza da altro comune;
 - b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
 - c) cambiamento di abitazione;
- una **sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro** per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni, nel caso in cui la violazione riguardi la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero o dall'estero.

La competenza in ordine all'accertamento della violazione in materia di iscrizione anagrafica e all'irrogazione della sanzione è in capo ai Comuni.